

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- prof. avv. Enrico Quadri Presidente
- avv. Giuseppe Leonardo Carriero membro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- avv. Giancarlo Davide Colangelo membro designato dalla Banca d'Italia
- prof. Gennaro Rotondo membro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario
- avv. Pierfrancesco Bartolomucci membro designato dal Consiglio Nazionale
Consumatori e Utenti

seduta del 15.1.2013

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Nel gennaio 2008 la consorte del ricorrente concludeva un contratto di prestito personale e contestualmente sottoscriveva, a garanzia del rimborso, una polizza assicurativa a copertura del rischio vita ed infortuni. Il finanziamento veniva anticipatamente estinto ad aprile 2010 attraverso la conclusione con lo stesso finanziatore di un nuovo credito finalizzato in parte al pagamento del precedente debito, in altra parte all'ottenimento di ulteriore liquidità. Nella circostanza, la cliente sottoscriveva una nuova polizza assicurativa ("protezione salute"). A seguito del decesso della sovvenuta, il marito, erede e garante del nuovo finanziamento, chiedeva la liquidazione dell'indennizzo per l'evento assicurato con la polizza vita. La compagnia di assicurazioni rigettava tuttavia la domanda, eccependo che la copertura del rischio vita si era estinta insieme all'anticipata estinzione del primo finanziamento, a mente dell'art. 3.2 delle condizioni generali di contratto (*"La Copertura termina alle ore 24:00 del giorno in cui termina il Contratto, per estinzione del debito dell'Assicurato nei termini previsti dal Contratto stesso e in concomitanza con la scadenza originariamente convenuta, o per pagamento anticipato di tale debito..."*). Seguiva il reclamo (proposto nei confronti sia del finanziatore che della stessa impresa di assicurazioni) con il quale l'interessato contestava la nullità della riferita prescrizione per violazione dell'articolo 8 del d. l. n. 7/2007 nella parte in cui prevede – a fronte della



surrogazione connessa alla portabilità del mutuo – che le “garanzie accessorie, personali e reali” (all’interno delle quali fa rientrare la copertura assicurativa) persistano con riferimento al contratto oggetto di surrogazione. Chiedeva inoltre la documentazione relativa ai due contratti di finanziamento.

Insoddisfatto del riscontro, ribadita la natura surrogatoria (di surrogazione per volontà del debitore) del secondo contratto, eccepisce la nullità del richiamato art. 3.2 delle condizioni generali di assicurazioni in quanto ignoto al contraente perché la polizza non sarebbe mai stata consegnata alla contraente. Contesta altresì il difetto di buona fede del finanziatore, il quale - in occasione della stipula del nuovo prestito – non aveva prospettato alla cliente la possibilità del rimborso della quota parte di premio per il periodo non goduto. Assistito dal proprio legale, chiede: 1) di dichiarare che l’operazione finanziaria posta in essere dalla consorte rientra nell’ipotesi di surrogazione prevista e disciplinata dall’art. 1202 del codice civile e dall’art. 8 del decreto legge 7 del 2007; 2) di disporre l’indennizzo del sinistro tempestivamente denunciato e la restituzione delle rate di mutuo versate a far data dal giorno del decesso della mutuataria; 3) di disporre la restituzione degli eventuali costi sostenuti per estinguere con surrogazione il precedente finanziamento nonché il rimborso dei costi sostenuti per la concessione del nuovo finanziamento; 4) di condannare l’intermediario al risarcimento dei danni patrimoniali subiti pari all’importo delle rate versate a decorrere dalla data del decesso (pari ad euro 3.920,00) fino al soddisfo; alla restituzione delle somme versate per la copertura assicurativa “Protezione salute” e al rimborso delle spese legali sostenute, pari ad euro 1.000,00.

Costitutosi, il resistente eccepisce – in via preliminare – l’irricevibilità del ricorso in ragione della mancata corrispondenza con quanto aveva formato oggetto del precedente reclamo. Nel merito, contesta la natura surrogatoria dell’operazione, essendo assente ogni successione tra i creditori, per contro necessaria nell’ipotesi di pagamento con surrogazione. Nega, sotto diversi versanti, che possa venire in considerazione una rinegoziazione del precedente mutuo, non essendovi stata novazione del rapporto precedente, come testimonierebbe la sostanziale invarianza delle condizioni economiche delle due operazioni. Quanto all’eccepita nullità dell’art. 3.2 delle condizioni di contratto, fa presente che la cliente aveva a suo tempo espressamente dichiarato per iscritto di averne ricevuto copia. Manifesta, in ogni caso, la disponibilità alla restituzione sia della quota del premio non goduto per la polizza vita e infortuni sia del premio inerente alla polizza “Protezione salute”. Conclude per il rigetto del ricorso.

In sede di memoria aggiunta, il ricorrente contesta le affermazioni di controparte e insiste per l’accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Muovendo doverosamente dall’eccezione pregiudiziale, è appena il caso di ricordare che gli orientamenti dell’Arbitro Bancario Finanziario valorizzano un approccio flessibile alla prescritta coincidenza tra reclamo e ricorso, con un’analisi casistica delle diverse fattispecie. Sotto l’indicato versante, le pronunce muovono, a seconda dei casi, dal riconosciuto carattere informale del reclamo per farne da ciò derivare che il contraddittorio può considerarsi validamente instaurato quando l’intermediario abbia prodotto puntuali controdeduzioni nelle quali dimostri di avere piena cognizione delle doglianze formulate prima della presentazione del ricorso (v., ad es., Collegio di Roma, decisione n. 416/2011) ovvero anche dal rilievo che le contestazioni oggetto del ricorso non modificano i termini della questione così come formulata dal cliente nella prima richiesta, tesa a reclamare il riconoscimento del diritto, quando identica domanda sia contenuta nel ricorso (Collegio di Napoli, decisione n. 1151/2011).



Da tali indirizzi interpretativi emerge, con riferimento al caso di specie, l'inconsistenza della richiamata eccezione in rito quando solo si consideri che il ricorrente ha reiterato domande già formulate nel reclamo, aggiungendovi solo quella inerente alla retrocessione dei costi relativi ai due finanziamenti che ben può ritenersi consequenziale all'interlocuzione intercorsa tra le parti.

Venendo al merito, ritiene questo Collegio di poter condividere le valutazioni espresse dalla parte resistente in ordine all'assenza di una fattispecie di surrogazione per volontà del debitore ex art. 1202 cod. civ. con riguardo all'estinzione del primo contratto di finanziamento. Mancano invero, diversamente da quanto previsto in materia di pagamento con surrogazione, sia ogni alterità soggettiva tra creditore e mutuante (con conseguente successione a titolo particolare di questo nei diritti di quello) sia dichiarazioni contrattuali (o, almeno, un qualche utile elemento desumibile dal testo dell'accordo) tese ad asseverare la figura giuridica alla quale il ricorrente pretende di poter riferire il nuovo finanziamento. Senza considerare che è per lo meno dubbio che nella norma di legge speciale (art. 8 d. l. n. 7/2007), la locuzione "garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato" che si trasferiscono al mutuante surrogato sia idonea a ricomprendere anche la polizza assicurativa.

Né può valutarsi il nuovo rapporto quale novazione oggettiva del precedente. Basti, al riguardo, considerare che "poiché la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove e autonome situazioni giuridiche, di tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, *l'animus novandi*, consistente nell'inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e *l'aliquid novi*, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, dovendosi escludere che la semplice regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della preesistente prestazione produca novazione" (Cass., 17 agosto 2004, n. 16038).

Quanto all'invocata nullità della prescrizione contrattuale (del contratto d'assicurazione) che determina la cessazione della copertura del rischio vita all'anticipata estinzione del contratto di finanziamento in ragione dell'asserita sua mancata conoscenza da parte dell'assicurato, è senz'altro vero che manca nella documentazione versata dalla parte resistente copia del contratto sottoscritto dalla parte. Tale clausola era tuttavia nota (o, comunque, conoscibile) in quanto presente nel documento informativo consegnato al cliente (e versato in atti), che questi dichiara espressamente di aver ricevuto con sottoscrizione autografa.

Residua la parte della domanda relativa alla restituzione dei costi relativi ai finanziamenti e alla restituzione delle somme versate per la copertura assicurativa concernente il secondo contratto. Ancorché genericamente formulata (almeno con riguardo al primo finanziamento), può ritenersi che essa si riferisca ai costi delle polizze assicurative collegate ai finanziamenti, riguardo ai quali il resistente ha già manifestato la disponibilità alla retrocessione dei relativi importi a favore degli eredi.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI